



**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
ALL'APERTO "LA RAQUETTE"**

Sommario

SEZIONE A - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO	4
CONTESTO DI RIFERIMENTO	4
NORMATIVA	4
FINALITA' E OBIETTIVI.....	4
SEZIONE B - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "LA RAQUETTE"	5
Art. 1. Oggetto.....	5
Art. 2. Durata	5
Art. 3. Importo e fatturazione	5
Art. 4. Ritenuta e Anticipazione.....	7
Art. 5. Caratteristiche delle aree	7
Art. 6. Modalità di utilizzo delle strutture	7
Art. 7. Tariffe.....	8
Art. 8. Obblighi a carico dell'aggiudicatario	8
Art. 9. Gestione punto ristoro	11
Art. 10. Relazione annuale sullo stato dell'impianto e sull'andamento delle attività	12
Art. 11. Manutenzione straordinaria dell'impianto a carico dell'Ente concedente.....	12
Art. 12. Modifica delle strutture.....	12
Art. 13. Migliorie.....	12
Art. 14. Uso gratuito degli impianti da parte del Comune di Parma	13
Art. 15. Responsabilità ed obblighi assicurativi.....	13
Art. 16. Personale	15
Art. 17. Cessione del contratto e cessione dei crediti	16
Art. 18. Restituzione dell'impianto.....	16
Art. 19. Vigilanza e segnalazioni	17
Art. 20. Penalità	17
Art. 21. Subappalto.....	18
Art. 22. Risoluzione.....	18
Art. 23. Risoluzione per decadenza dei requisiti morali.....	19
Art. 24. Sospensione.....	19
Art. 25. Recesso	19
Art. 26. Fallimento, morte e incapacità dell'aggiudicatario	20
Art. 27. Codice di comportamento	20
Art. 28. Scioperi o interruzioni del servizio per cause di forza maggiore	20

Art. 29.	Cauzione	21
Art. 30.	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	21
Art. 31.	Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)	21
Art. 32.	Foro competente	22
Art. 33.	Trattamento dei dati personali.....	22
Art. 34.	Rinvio	22

SEZIONE A - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il servizio per la gestione degli impianti sportivi ha come oggetto impianti all'aperto destinati all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico, professionistico e per il tempo libero della collettività nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.

Il Comune di Parma riconosce nella pratica sportiva delle attività motorie e sportive uno strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute e intende, dunque, garantire la più ampia fruizione di tutti gli impianti di proprietà comunale da parte della collettività e divulgare i corretti stili di vita.

L'Amministrazione Comunale individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive e motorie.

NORMATIVA

Il presente servizio è regolato da tutte le vigenti normative nazionali e regionali specifiche ed in particolare:

- Articoli 117 e 118 della Costituzione;
- Decreto legislativo 242/1999 e successive modificazioni;
- Statuto del Coni;
- Legge Regione Emilia-Romagna n. 8 del 31/05/2017 e successive modificazioni;
- Regolamento per l'affidamento in gestione e appalto in uso degli impianti sportivi comunali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 27/04/2018;
- Decreto Ministro dell'Interno 18 marzo 1996 e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo n. 36/2023 (d'ora innanzi Codice) e successive modificazioni;
- D. Lgs. n. 38/2021, secondo le decorrenze previste dall'art. 12-bis.

FINALITA' E OBIETTIVI

Il Comune di Parma, operando in accordo con gli obiettivi della Regione Emilia Romagna, riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva come strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione dell'individuo fin dalla giovane età, la promozione delle pari opportunità e del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente nonché per la valorizzazione sociale ed economica dei territori, anche attraverso lo sviluppo della *wellness valley*.

Il Comune di Parma affida la gestione degli impianti sportivi comunali ad associazioni o società sportive impegnate nella diffusione di attività rivolte a una fascia di età che va dai bambini agli anziani, orientate all'inclusione di persone diversamente abili, alla partecipazione femminile e con una programmazione continuativa delle attività per garantire la massima fruizione dell'impianto a tutta la cittadinanza.

Nelle linee programmatiche l'Amministrazione si propone di trasformare la logica di impianto sportivo in infrastruttura sportiva, che anima e sostiene il territorio nonché di sostenere le società e le associazioni affinché possano svolgere al meglio, con strutture adeguate, la loro attività e possano incidere sulla vita dei quartieri nei quali operano, riconoscendo alle società sportive il ruolo di "sentinelle" sociali, luoghi di comunità ed aggregazione e quindi luoghi educativi.

SEZIONE B - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "LA RAQUETTE"

Art. 1. Oggetto

Il presente capitolato regola la gestione e l'utilizzo dell'impianto sportivo "La Raquette" - sito in Parma alla via Racagni n. 13, ad uso pubblico, per lo svolgimento dell'attività sportiva di tennis e calcetto.

Riferimenti catastali: C.T. Comune di Parma, foglio 19, mappale 147.

Per tutta la durata dell'affidamento l'aggiudicatario dovrà annualmente inoltrare, ai servizi competenti, la relazione attestante l'utilizzo dell'impianto e il piano di avanzamento degli eventuali investimenti proposti e la relativa documentazione giustificativa dei fabbricati e degli impianti realizzati, migliorati o mantenuti. L'aggiudicatario è obbligato, a richiesta dell'Amministrazione, a partecipare alle iniziative di formazione e a progetti educativi rivolti a operatori, atleti/e genitori.

Art. 2. Durata

La durata dell'appalto decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dell'impianto, e termina il 31 dicembre 2027.

Art. 3. Importo e fatturazione

Non sono rinvenibili oneri per la sicurezza da interferenza.

L'Ente si assume l'onere di erogare un importo a titolo di corrispettivo per l'intera durata contrattuale pari a € 15.000,00 (*leggasi euro quindicimila/*) al netto dell'IVA di Legge.

Il corrispettivo sarà erogato in rate trimestrali dietro presentazione di fatturazione elettronica e di rendiconto di dettaglio delle attività svolte. In caso di RTI o figure simili, il rendiconto deve essere unico e deve indicare in modo dettagliato le attività realizzate da ogni componente l'RTI, in raccordo al complesso delle attività riferite al periodo della fatturazione.

La fatturazione dovrà essere in formato elettronico in ottemperanza al D.M. n. 55 del 03.04.2013 e al D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco è UFQSY8.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Parma – S.O. Sport – Largo Torello de Strada n. 11/A – 43121 Parma – C. F. e P. IVA 00162210348.

L'Amministrazione Comunale, come da disciplina del D. Lgs. n. 192/2012 - "Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", si impegna a corrispondere gli importi di cui in epigrafe nel termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento delle relative fatture come sopra indicato.

Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, tutti gli elementi di seguito indicati:

- codice univoco del Comune di Parma: UFQSY8;
- estremi dell'atto di impegno di spesa e numero di impegno di spesa (tali dati sono indicati nella comunicazione dell'Amministrazione con la quale la stessa ha informato l'aggiudicatario dell'impegno e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000);
- i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN;
- il Codice Identificativo Gara (CIG).

Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), l'Amministrazione potrà procedere come segue:

pagamento delle fatture emesse da ciascuna componente del raggruppamento, solo se indicate in modo dettagliato le attività realizzate da ognuna, in raccordo al complesso delle attività riferite al periodo della fatturazione, e solo se espressamente previsto nell'atto costitutivo della RTI (in applicazione del principio di cui all'art. 68, comma 8 del Codice);

in alternativa, pagamento nei confronti della sola mandataria, la quale procederà alla formalizzazione del rendiconto.

Sarà facoltà dell'operatore economico la scelta tra le due ipotesi sopra esposte, relativamente a quanto indicato nell'atto costitutivo.

La fattura a saldo sarà emessa a seguito della verifica di conformità, ai sensi dell'art. 116 del Codice, e il pagamento di tale fattura sarà effettuato entro 30 gg dal ricevimento purché quest'ultimo sia successivo alla verifica di conformità della prestazione.

Data la natura del servizio prestato, verrà fatta applicazione dell'art. 125, c. 6, del Codice.

La liquidazione delle fatture è subordinata alla regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL verificati tramite DURC da parte della Ditta Appaltatrice, nonché alla regolarità fiscale, la cui attestazione è a carico del fornitore attraverso la presentazione di regolare DURC.

Ai sensi di quanto previsto dall'art 11, c. 6 del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), l'Ente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Ente direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compresi eventuali subappaltatori), l'Ente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva presso Istituti bancari o Poste Italiane spa.

L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA esclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario l'Ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto sopra citato ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi individuati dall'art. 119, comma 11.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, ai sensi dell'art. 11, c. 1, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove, entro tale termine, non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 4. Ritenuta e Anticipazione

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice è operata, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,5 % (leggasi zèro virgòla cinque per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Con riferimento all'anticipazione del prezzo di cui all'art 125 comma 1, del Codice si precisa sin da ora che, qualora l'aggiudicatario ne faccia richiesta, la stessa verrà erogata solamente a seguito della presentazione della cauzione ivi prevista e qualora le prestazioni di cui al presente Capitolato siano effettivamente iniziate. Per le finalità di cui al presente articolo si specifica che l'inizio delle prestazioni del Capitolato coincide con la consegna delle chiavi dell'impianto all'aggiudicatario.

L'importo dell'anticipazione del prezzo è pari al 20% dell'importo contrattuale.

L'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'importo dell'anticipazione sarà progressivamente recuperato in corso d'anno sugli importi maturati dall'aggiudicatario per la corretta esecuzione del contratto e portato quindi in compensazione sui correlati pagamenti.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 5. Caratteristiche delle aree

L'impianto è costituito da:

n. 3 campi da tennis;

n. 1 campo calcetto in sintetico;

n. 1 gruppo spogliatoi e locali tecnici posti a piano terra, con n. 4 locali più servizi al primo piano da adibire ad uso punto ristoro con annessa terrazza (la cui copertura sarà rimossa, a proprie spese, dal concedente);

n. 1 edificio magazzino/uffici posto al piano terra limitatamente all'area individuata nella planimetria allegata

n. 1 struttura pergolata posta al piano terra

n. 1. area con pavimento a cemento adiacente al campo da calcetto

Nell'allegato A del presente progetto di gara sono riportate le planimetrie dell'impianto.

Art. 6. Modalità di utilizzo delle strutture

Le strutture dovranno essere utilizzate, in linea con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 1° luglio 2015, prevalentemente per la promozione sportiva del gioco tennis, attraverso l'organizzazione di corsi e manifestazioni sportive nonché messa disposizione di servizi.

La struttura non potrà essere utilizzata dalle 23.30 alle 7.00.

È, quindi, vietata, pena la risoluzione del contratto, ogni destinazione diversa delle strutture, non autorizzata dall'Ente.

L'utilizzo delle strutture è di carattere pubblico ed è consentito, oltre che all'aggiudicatario, anche a Federazioni Sportive Nazionali, ad altre società ed associazioni sportive, ad Enti di Promozione Sportiva, ad Istituti scolastici, a semplici cittadini non associati, previo assolvimento delle previste tariffe e degli obblighi assicurativi e sanitari.

Per quanto riguarda tutte le richieste di utilizzo, l'aggiudicatario prenderà accordi diretti con altre società o gruppi spontanei che vorranno usufruire dell'impianto.

L'aggiudicatario dovrà assicurare, in giornate per l'utilizzo di terzi, il perfetto stato degli impianti comunali e tutti gli interventi di pulizia, manutenzione, vigilanza e custodia, che allo stesso competono.

Art. 7. Tariffe

L'aggiudicatario è tenuto ad applicare agli utenti del servizio le tariffe approvate dal Comune di Parma. Le tariffe sono riscosse direttamente dall'aggiudicatario.

Le tariffe di utilizzo degli impianti alle strutture sono stabilite dal Consiglio Comunale come indicato nel Tariffario approvato ogni anno.

Le tariffe applicate al consumatore finale sono da intendersi Iva inclusa.

L'aliquota Iva applicata è quella di legge in vigore al momento della sottoscrizione del contratto. Nel caso in cui, nel corso del rapporto contrattuale, dovessero verificarsi eventuali variazioni dell'aliquota Iva applicabile di legge, i prezzi indicati subiranno una proporzionale variazione per consentire l'applicazione di tale nuova aliquota, in armonia con quanto disposto dall'art. 18 D.P.R. 633/1972 in tema di diritto di rivalsa.

È obbligo per l'aggiudicatario esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.

Il Comune di Parma ha la facoltà di modificare le tariffe attualmente in vigore, previa comunicazione all'aggiudicatario.

Entro il mese di luglio di ciascun anno, l'aggiudicatario potrà proporre importi differenti o forme tariffarie diverse, concordandole con il Comune. Il nuovo piano tariffario dovrà essere approvato e formalizzato dal Comune di Parma ed entrerà in vigore dalla nuova stagione sportiva.

Art. 8. Obblighi a carico dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario si obbliga e si impegna a:

- gestire e mantenere le strutture, gli impianti, le pertinenze e gli arredi di proprietà comunale oggetto del presente capitolato con personale qualificato e conservando la destinazione per la quale gli stessi sono stati realizzati, assumendosi gli oneri della manutenzione ordinaria, della custodia e della pulizia, necessari a garantire la massima efficienza, sicurezza e funzionalità dei medesimi.
L'attività di pulizia deve essere resa conformemente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti, approvati con DM 51 del 29 gennaio 2021 e pubblicato in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021 e s.m.i.
- l'aggiudicatario dovrà volturare a proprio nome, ove presenti, tutti i certificati di prevenzione incendi relativi agli impianti sportivi oggetto della presente procedura, provvedendo a tutte le conseguenti attività previste per legge per il tramite, ove necessario, di operatori economici autorizzati per legge con assunzione delle relative responsabilità di funzionamento; in ogni caso il soggetto concessionario rimane unico responsabile in materia di prevenzione incendi;
- dotarsi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso, tenendolo in perfetta efficienza;
- dotare le strutture e/o mantenere i necessari estintori antincendio, unitamente al loro controllo, revisione e collaudo;
- eseguire annualmente i controlli sugli impianti elettrici esistenti per la verifica degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01, trasmettendone l'esito al Settore Sport al fine di conseguire la certificazione degli impianti elettrici anche esistenti;

- segnalare al Settore Sport e Giovani ogni necessità di manutenzione straordinaria sull'impianto oggetto della gara, compreso l'impianto elettrico e idraulico/termico;
- provvedere alla voltura delle utenze e dei relativi consumi di energia elettrica, gas, acqua, rifiuti e telefonia dell'intero comparto oggetto di affidamento, che dovranno essere intestate all'aggiudicatario;
- assumere direttamente a proprio carico tutti gli oneri derivanti dalle operazioni di ripristino, rifacimento e manutenzione straordinaria della struttura, comprese attrezzature, impianti ed arredi, che si dovessero rendere necessari a causa di una omessa manutenzione ordinaria, incuria, colpa degli associati, degli utenti in genere o del pubblico che assiste alle attività, gare o manifestazioni, da qualunque soggetto promosse;
- informare gli utilizzatori delle strutture degli impianti sportivi delle regole di comportamento, dei divieti, e delle limitazioni previste dal piano di sicurezza, dal regolamento comunale e dal presente capitolato;
- far rispettare la normativa in materia di divieto di fumo in occasione di manifestazioni sportive;
- sostenere le spese di collaudi non strutturali o omologazioni federali dell'impianto sportivo;
- gestire il servizio di guardiania, custodia e sorveglianza in presenza di attività sportiva, mediante:
 - individuazione del personale deputato alle attività di custodia, vigilanza, apertura e chiusura dell'impianto dandone comunicazione all'Ente;
 - apertura e chiusura degli ingressi di accesso alla struttura;
 - servizio di guardiania durante il funzionamento dell'impianto;
 - controllo degli ingressi d'accesso affinché persone estranee non si introducano all'interno dei locali;
 - controllo dei locali e delle strutture affinché non vengano arrecati danni durante le ore d'apertura dell'impianto.

Eventuali danni commessi da estranei sia nelle ore di apertura che nelle ore di chiusura dovranno essere segnalati al Comune di Parma;

- sgombero della neve all'interno dell'impianto sportivo per garantire l'agibilità dello stesso;
- potature piante e siepi.

L'attività di manutenzione del verde (potature piante, siepi, sfalcio erba, etc.) deve essere resa conformemente ai Criteri Ambientali Minimi del Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde approvati con DM n. 63 del 10 marzo 2020 e pubblicato in G.U. n.90 del 4 aprile 2020.

L'aggiudicatario dovrà provvedere specificatamente alle seguenti attività di manutenzione ordinaria e pulizia:

CAMPI DA GIOCO E DA ALLENAMENTO:

- a. manutenzione del terreno di gioco
- b. rigenerazione, se necessario, del terreno di gioco;
- c. mantenimento in perfetta efficienza delle porte da calcetto (con verniciatura, ove necessario), delle reti di porta, con eventuale loro sostituzione se usurate;

STRUTTURA, IMPIANTI, ATTREZZATURE, PERTINENZE E PARCHEGGI OVE COMPRESI:

- sfalcio periodico delle aree verdi di pertinenza. Interventi con decespugliatori lungo il perimetro recintato. I residui dell'erba tagliata dovranno essere raccolti e, prima della decomposizione, trasportati e smaltiti in pubblica discarica a cura del gestore;
- diserbi se necessari;
- imbiancatura, tinteggio e rifacimento intonaci esterni/interni delle strutture murarie a necessità;
- manutenzione annuale, pulizia e disostruzione delle grondaie o dei pluviali;
- pulizia periodica annuale, anche con utilizzo di macchine spurgo fogne, di pozzetti d'ispezione, caditoie, linee fognarie bianche e nere o della fossa settica;
- riparazione dei guasti agli impianti elettrici, che non coinvolgano l'intera linea;
- manutenzione annuale della pompa di calore e condizionatore, ove esistenti;
- riparazione dei guasti agli impianti idrici, che non coinvolgano l'intero circuito idraulico, con ricerca puntuale delle perdite e relativo ripristino; manutenzione dell'addolcitore con utilizzo di prodotti necessari (resine, sale, anticalcare);

- riparazione dei guasti all'impianto termico e igienico sanitario con rinnovo e sostituzione dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in piena efficienza nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;
- manutenzione ordinaria del boiler e della caldaia con pulizia annuale e prova dei fumi secondo la normativa vigente al fine di garantire il corretto funzionamento di tali impianti;
- manutenzione periodica (compreso ripristino e/o sostituzione) di porte, fissi, infissi e finestre con riverniciature periodiche di parti in legno o in metallo; sostituzione di serrature deteriorate e vetri danneggiati;
- manutenzione di rubinetterie, tubature dell'acqua potabile e scarichi, docce e servizi igienici, con eventuale sostituzione o riparazione di singole parti rotte o deteriorate; con particolare riguardo alla prevenzione degli effetti del gelo nel periodo invernale;
- manutenzione dell'impianto di irrigazione e della pompa sommersa con eventuale riparazione di tutte le parti meccaniche ed elettriche, compresa la riparazione o sostituzione della linea di adduzione idrica e irrigatori statici e/o dinamici;
- ripristino degli apparecchi di illuminazione e sostituzione dei relativi accessori quali lampade, plafoniere, interruttori, punti presa, fusibili ivi compresi corpi illuminanti e lampade delle torri faro ove presenti;
- ricerca di infiltrazione di acqua piovana e riparazione del manto di copertura del fabbricato;
- mantenimento di recinzioni esistenti interne ed esterne, e rete parapalloni e palline tennis, transenne, cancelli, con verniciatura periodica e sostituzione delle parti deteriorate o obsolete;
- controllo periodico sullo stato di conservazione delle tribune, parapetti, sedute, scale, e di tutti gli elementi che compongono la tribuna stessa;
- potature di contenimento di albero fino ai 6 metri di altezza;
- manutenzione ed eventuale riparazione di arredi e attrezzature presenti nei locali della struttura (spogliatoi, uffici, magazzini ecc.). Eventuali smaltimenti di arredi e attrezzature comunali dovranno essere preventivamente autorizzati dal Settore Sport e Giovani;

PULIZIA IMPIANTI, SPOGLIATOI, DOCCE E SERVIZI, LOCALI ACCESSORI ED AREE ESTERNE DI PERTINENZA:

- pulizia, disinfezione e sanificazione delle attrezzature degli impianti e dei locali dovranno essere prestate, giornalmente, con prodotti idonei igienizzanti e detergenti ed eseguite a regola d'arte. Le operazioni di pulizia e il riordino di tutti i locali dovranno essere effettuati dopo ogni attività sportiva (partite, allenamenti o altra manifestazione). L'aggiudicatario dovrà provvedere all'acquisto a proprie spese di tutti i prodotti necessari per l'espletamento del servizio mantenendo anche in perfetta efficienza gli ambienti destinati a servizi igienici per il pubblico;
- L'aggiudicatario dovrà provvedere ad adottare tutti gli accorgimenti e/o effettuare trattamenti periodici di disinfestazione antizanzare come da Ordinanza del Comune di Parma;

CUSTODIA:

L'aggiudicatario si assume l'onere relativo alla custodia ed alla sorveglianza dell'impianto oggetto della presente convenzione, mediante:

- individuazione del personale deputato alle attività di custodia, vigilanza, apertura e chiusura dell'impianto, i cui nominativi e riferimenti telefonici dovranno essere comunicati al Settore Sport e Giovani;
- apertura e chiusura degli ingressi di accesso alla struttura nella fascia oraria 7.00-23.30;
- servizio di guardiania durante il funzionamento dell'impianto;
- controllo degli ingressi d'accesso affinché personale estraneo non si introduca all'interno dei locali;
- controllo dei locali e delle strutture affinché non vengano arrecati danni durante le ore d'apertura dell'impianto.

Eventuali danni commessi da estranei sia nelle ore di apertura che nelle ore di chiusura dovranno essere segnalati al Comune di Parma.

SPESE PER FORNITURE E SERVIZI, BENI MATERIALI DI CONSUMO, ATTREZZATURE E MACCHINE:

L'aggiudicatario, per l'uso della struttura, dovrà utilizzare beni, materiali di consumo, attrezzi e macchine di sua proprietà.

L'aggiudicatario, oltre agli oneri sopra indicati, si impegna a:

PROMOZIONE DEL VALORE SOCIALE ED EDUCATIVO DELLA PRATICA SPORTIVA COME STRUMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE E AL BENESSERE PSICO-FISICO DELLE PERSONE:

- garantire che tutte le attività che si svolgono all'interno dell'impianto siano improntate al rispetto della deliberazione n. GC-2015-165 del 01/07/2015 "Approvazione delle linee di indirizzo per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Parma o in sua disponibilità"
- assicurarsi che tutte le attività svolte nell'impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e *fair play* sportivo, qualificando in modo significativo le attività educativo-sportive realizzate a favore dei giovani e garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale come disciplinato dall'art. 11 della Legge Regionale 31 maggio 2017, n.8 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive";
- garantire la concreta applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall'ordinamento giuridico-sportivo per lo svolgimento e l'esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari;
- garantire l'applicazione, durante l'intero svolgimento del servizio, dei Criteri Ambientali Minimi, indicati specificatamente nel presente Capitolato.

Art. 9. Gestione punto ristoro

L'aggiudicatario all'interno dei locali all'uopo adibiti/ all'interno del centro sportivo, potrà aprire un punto ristoro, attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande e/o vendita il cui atto abilitativo, che si impegnerà ad acquisire, sarà strettamente vincolato all'immobile individuato, quale luogo di esecuzione delle prestazioni.

La gestione del punto ristoro è possibile previa presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per "pubblico esercizio accessorio ad altra attività". In particolare, il gestore del servizio dovrà possedere i requisiti soggettivi e rispettare le disposizioni indicati dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010, dalla Legge Regione Emilia-Romagna n. 14 del 26/07/2003 e s.m.i. e del Regolamento del Comune di Parma per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.

Il servizio di somministrazione deve, inoltre, essere conforme alle linee guida dell'Azienda Unità Sanitaria locale di Parma in materia di Requisiti igienico-sanitari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

L'attività presso il punto ristoro dovrà essere ispirata al concetto dello "sport- friendly" ed inserita in un contesto finalizzato a favorire l'attività sportiva, in un'ottica strumentale rispetto a quest'ultima, promuovendo il benessere e la salute oltre che la socializzazione e l'aggregazione delle persone frequentanti il Centro in ragione dell'attività sportiva in esso praticata. L'attività non potrà in ogni caso consistere in un ristorante con cucina.

Nella struttura potranno, inoltre, essere esposti e/o posti in vendita oggetti e materiali sportivi, nonché prodotti finalizzati alla promozione del benessere, salute e del protagonismo sportivo.

L'attività di vendita è possibile previa presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per "esercizio di vicinato".

Tale autorizzazione non è trasferibile in locali al di fuori da quelli oggetto della presente procedura e cesserà la propria efficacia alla scadenza della stessa, essendo vincolata alla gestione dei locali oggetto della presente appalto. Pertanto, nulla sarà dovuto all'aggiudicatario alla scadenza a titolo di indennità, né di avviamento né a qualsiasi altro titolo.

La gestione deve aver luogo in modo da assicurare l'ottimale erogazione del servizio. L'aggiudicatario è tenuto al rispetto della destinazione d'uso del punto ristoro, alla custodia e conservazione di tutto quanto costituisce l'unità immobiliare, i suoi impianti e le attrezzature, con la diligenza del buon padre di famiglia. L'aggiudicatario, inoltre, dovrà:

- a) acquisire tutte le necessarie autorizzazioni amministrative ed igienico sanitarie prescritte dalle vigenti normative in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. L'aggiudicatario non potrà richiedere rimborsi o indennizzi di sorta per la revoca delle autorizzazioni suddette, qualora si riscontrassero una o più inadempienze alle Leggi vigenti in materia;
- b) prevedere che il personale addetto all'attività di cui al presente articolo sia in regola con tutte le norme sanitarie vigenti in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e con la normativa in materia di diritto del lavoro;
- c) arredare in modo adeguato e a proprie spese i locali destinati al punto ristoro;

d) rendere l'attività conformemente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli Affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili (adottati con D.M. 6 novembre 2023 pubblicato in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2023, in vigore dal 1° aprile 2024 e Decreto Correttivo 17 maggio 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica "Modifiche al decreto 6 novembre 2023, recante «gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili», pubblicato in GU Serie Generale n.131 del 06-06-2024).

Gli orari di apertura e chiusura del punto ristoro dovranno essere funzionali allo svolgimento delle attività sportive; non sono consentiti eventi non strettamente connessi alla pratica sportiva.

Il punto ristoro dovrà, inoltre, rispettare il divieto di installazione di slot-machine e/o attrezzature similari all'interno del Centro sportivo.

Al fine di garantire la migliore efficienza organizzativa della struttura nel suo complesso nonché un adeguato ed ottimale livello di servizio per i fruitori dell'impianto, è ammesso il subappalto necessario/qualificatorio per l'intero importo della gestione del punto ristoro, fermo restando il possesso dei relativi requisiti, come esplicitato nell'avviso.

L'aggiudicatario continuerà in ogni caso a rispondere di fronte al Comune di Parma, in solido con l'eventuale subappaltatore dell'attività di somministrazione, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 10. Relazione annuale sullo stato dell'impianto e sull'andamento delle attività

L'aggiudicatario dovrà presentare al Settore Sport e Giovani, entro il 31 marzo di ogni anno, in formato digitale, con riferimento all'esercizio precedente:

- una relazione sullo stato dell'impianto sportivo;
- il dettaglio degli interventi di manutenzione ordinaria e gli eventuali acquisti effettuati;
- corsi attivati, attività svolte; numero ore di effettivo utilizzo dei campi;
- il rendiconto consuntivo economico della gestione relativa all'anno precedente.

Art. 11. Manutenzione straordinaria dell'impianto a carico dell'Ente concedente

L'Ente, per consentire all'Aggiudicatario di avviare e svolgere le attività come da contratto, con massima efficienza ed efficacia, collabora nella fase di avvio delle attività, affinché il servizio possa ripartire, senza precludere l'accesso e il normale utilizzo dell'area, da parte dell'utenza.

Le manutenzioni straordinarie a carico dell'Ente sono quelle necessarie a rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici e precisamente:

- sostituzione di apparati tecnologici (a titolo esemplificativo il rifacimento di linee elettriche e di circuiti idraulici completi);
- rifacimento completo delle strutture murarie;
- rifacimento completo delle coperture dei fabbricati;
- rifacimento completo delle pavimentazioni;
- potature di contenimento di alberi ad alto fusto oltre i 6 metri ed eventuale abbattimento, se ritenuto necessario.

Art. 12. Modifica delle strutture

È fatto divieto al concessionario di apportare modificazioni o alterazioni, anche temporanee, ai locali, alle attrezzature, agli impianti ed a tutto quanto di pertinenza delle strutture, senza aver ottenuto il preventivo nulla osta scritto da parte dell'Ente.

Art. 13. Migliorie

L'aggiudicatario può promuovere le iniziative che risulteranno opportune ad incrementare quanto più possibile la fruizione e l'utilizzo dell'impianto, facendo anche proposte migliorative sia di tipo tecnico sia di tipo gestionale.

In tale ottica, sono a carico ed a spese dell'aggiudicatario le eventuali migliorie indicate dal medesimo nell'offerta tecnica presentata.

Tali interventi saranno integralmente posti a carico dell'aggiudicatario, sia per quanto attiene ai lavori, sia per quanto attiene alle spese tecniche ed ogni altro onere accessorio e/o correlato, in conformità a quanto disposto dal Capitolato.

In particolare saranno valutate positivamente, proposte migliorative relative a:

- realizzazione di un quarto campo da tennis in luogo dell'attuale campo da calcio a cinque;
- riqualificazione dell'area cementata adiacente all'attuale campo da calcio a cinque;

(fermo restando che è esclusa la realizzazione di campi da padel nonché palestre e impianti sportive con strutture coperte).

Ove l'aggiudicatario abbia offerto tali migliorie, è tenuto a realizzarle a regola d'arte ed a completare gli interventi offerti e ogni prestazione relativa e/o propedeutica, tramite idonea impresa qualificata e a propria cura e spese, entro sei mesi dalla scadenza contrattuale.

Per tutti gli interventi di miglioria, anche proposti durante la appalto, l'aggiudicatario dovrà ottenere preventiva autorizzazione da parte dell'Ente e, in caso di assenso, ottenere tutte le necessarie autorizzazioni patrimoniali ed edilizie nonché tutti i necessari pareri dagli enti competenti e farsi carico degli oneri derivanti.

Qualora si tratti di lavori di manutenzione straordinaria, l'aggiudicatario dovrà:

1. inviare al Comune di Parma una richiesta tramite Pec;
2. presentare al Comune di Parma un progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 41, c. 5, del Codice e con gli elaborati progettuali previsti dall'Allegato I.7 del Codice;
La progettazione di tali lavorazioni dovrà essere presentata da un tecnico abilitato alla firma dei progetti in base alle normative vigenti.
3. Il Comune di Parma provvederà all'approvazione del progetto esecutivo con determinazione del dirigente tecnico competente;

In fase di esecuzione delle lavorazioni è necessario siano rispettati gli eventuali Criteri minimi ambientali previsti in materia e individuati una direzione lavori e un coordinatore della sicurezza.

Si specifica che, alla scadenza del contratto, tali eventuali opere di miglioria, preventivamente autorizzate ed effettuate dall'aggiudicatario, rimarranno in dotazione e nel patrimonio dell'Amministrazione Comunale senza che l'aggiudicatario possa pretendere e/o vantare compensi o indennizzi per qualsiasi titolo o causa.

Art. 14. Uso gratuito degli impianti da parte del Comune di Parma

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione in forma gratuita 72 ore, o tre giornate all'anno, a favore dell'Amministrazione Comunale, tutti gli impianti e/o parte di essi in base alle necessità dell'Amministrazione stessa per lo svolgimento di manifestazioni che l'Ente intenderà realizzare, co-organizzare e/o patrocinare nell'ambito della sua attività. Le date saranno comunicate dall'Amministrazione Comunale al concessionario con un congruo anticipo.

Per l'utilizzo previsto dal presente articolo, l'aggiudicatario dovrà assicurare il perfetto stato dell'impianto e tutti gli interventi di pulizia, manutenzione, vigilanza e custodia, che ad esso competono.

Art. 15. Responsabilità ed obblighi assicurativi

Sarà a carico dell'aggiudicatario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione delle strutture avute in affidamento, nonché dello svolgimento delle attività ivi praticate.

Al concessionario competono, integralmente, le responsabilità ed i rischi connessi e derivanti dalla gestione, in particolare, quelle di tipo civilistico, contabile, fiscale, assicurativo e previdenziale, per eventuale personale utilizzato, ed in ragione di ciò solleva l'Ente da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi, per qualunque danno a persone o cose dall'uso proprio od improprio della struttura o violazioni delle norme di sicurezza e di igiene.

L'aggiudicatario si assume tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di sicurezza per l'esercizio degli impianti sportivi e dal D. Lgs. n. 81/2008. Dovrà, quindi, predisporre il piano di sicurezza, nominare il Responsabile della Sicurezza, accollarsi ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e darne comunicazione all'Ente. L'aggiudicatario dovrà provvedere alla

compilazione e all'aggiornamento del relativo Registro, relativo al Piano di Mantenimento delle condizioni di Sicurezza come previsto dal D.M. 18/03/96, dal D.L. 81/08 s.m.i. e dalle procedure ed istruzioni operative emanate dal Comune di Parma. Competerà al concessionario, tra l'altro, la regolare manutenzione, ovvero la messa a disposizione qualora non presenti nell'impianto, dei dispositivi di sicurezza, quali idranti, estintori, ecc.

L'aggiudicatario si impegna a sottoscrivere, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di Legge in favore del proprio personale, idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, avente una durata almeno pari a quella del contratto di appalto, a copertura di:

a) di Responsabilità Civile Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione comunale) in conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa ne eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 4.000.000,00 senza alcun limite di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le estensioni a:

- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Appaltatore si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Soggetto Gestore, che partecipino all'attività oggetto della appalto a qualsiasi titolo;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni da Conduzione di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, tensostrutture dati in gestione/appalto: la responsabilità civile derivante da conduzione, custodia, uso e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, tensostrutture ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi;
- danni da somministrazione di cibi e bevande

L'Assicurazione comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli edifici ad uso anche pubblico destinati ad ospitare servizi collettivi e attività culturali, sportive, ricreative ecc...

b) di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali l'aggiudicatario si avvalga), in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente appalto comprese quelle accessorie, complementari nessuna esclusa ne eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia di euro 4.000.000,00 per sinistro e euro 2.000.000,00 per persona.

c) rischi per Danni da Conduzione dei beni immobili dati in appalto: la responsabilità civile derivante da conduzione, custodia, uso e manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli stessi beni immobili che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi, specificato come segue:

- Incendio rischio locativo per un massimale pari a € 1.200.000,00 a primo rischio assoluto;
- Incendio ricorso terzi per un massimale pari a € 3.000.000,00;

L'Assicurazione comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli edifici ad uso anche pubblico destinati ad ospitare servizi per la collettività.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.

L'aggiudicatario dovrà inoltre esibire una copertura Rischio Locativo ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del c.c. per danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in gestione per una somma assicurata pari al valore dei fabbricati in questione.

Art. 16. Personale

L'aggiudicatario, nel rispetto ed in applicazione di tutto quanto previsto nel presente Capitolato, si impegna alla gestione di tutte le fasi, non poste a carico di altri soggetti, del servizio oggetto del presente appalto, garantendo tutti gli adempimenti necessari al buon funzionamento del medesimo.

Per tutte le attività oggetto del presente capitolato, l'aggiudicatario si può avvalere con eventuale personale assunto, qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, o tramite lavoro volontario. All'eventuale personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, identificato come segue: K511 CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi

L'aggiudicatario si obbliga a retribuire il proprio eventuale personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere a tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

L'aggiudicatario dovrà rispettare tutto quanto è previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere, nel rispetto del D. Lgs 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. nonché per rispettare le norme fiscali, previdenziali ed assicurative.

L'Ente concedente resta estraneo ai rapporti giuridici conseguenti ai fatti riferiti al rapporto con il personale ed all'adempimento delle prescrizioni di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

Il gestore è tenuto ad assicurare la presenza di un referente unico, con il compito di sovrintendere agli aspetti gestionali della struttura e fungere da referente per l'Ente concedente, gestire tutto il personale preposto al servizio, intervenire in tutte le situazioni concernenti l'ottimale funzionamento del servizio.

L'eventuale personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso dovrà essere qualificato, qualitativamente idoneo allo svolgimento dell'incarico e dovrà essere tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza, ad agire in ogni occasione con diligenza professionale. L'aggiudicatario, inoltre, dovrà provvedere all'adeguata istruzione dell'eventuale personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle specifiche del servizio e in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. L'elenco nominativo del personale addetto deve essere trasmesso all'Ente entro trenta giorni dall'avvio della gestione e i suoi aggiornamenti devono essere comunicati entro trenta giorni, da quando si verificano variazioni.

L'aggiudicatario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti, nonché di qualsiasi danno o inconveniente causati dal personale addetto al servizio, e solleva l'Ente da ogni responsabilità, diretta o indiretta, sia civile che penale. L'Ente rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra l'aggiudicatario ed il personale.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare l'obbligo relativo all'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale, che dovrà richiedere qualora impieghi persone (dipendenti o volontari) per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati previsti agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-undecies del Codice penale.

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare l'eventuale personale addetto o volontario contro gli infortuni.

Ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L. 146/90, in caso di sciopero dei propri dipendenti tale da impedire l'effettuazione del servizio, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione scritta in via preventiva e tempestiva almeno 5 giorni prima al Direttore dell'Esecuzione del Servizio del Comune di Parma. La mancata comunicazione dello sciopero comporta l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art 11, c. 6 del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), l'Ente provvederà a trattenere

l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Ente direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compresi eventuali subappaltatori), l'Ente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, sono tenuti, al momento della presentazione dell'offerta, a trasmettere copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'inosservanza delle Leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dall'Ente stesso, determina la risoluzione del contratto, senza ulteriori formalità.

Art. 17. Cessione del contratto e cessione dei crediti

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, c. 1, lett. d), del Codice la cessione del contratto è nulla.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art.

120 comma 12 del Codice, nonché secondo le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991 e all'allegato II.14 – articolo 6 Cessioni di crediti del Codice. Si applica altresì quanto disposto nelle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come aggiornata con delibera n. 371 del 27 luglio 2022.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente.

E' fatto, altresì, divieto all'aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'aggiudicatario medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 18. Restituzione dell'impianto

Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla naturale scadenza del contratto di appalto ovvero entro i 30 (trenta) giorni successivi alla notificazione della revoca o della decadenza disposte per qualsiasi titolo, l'aggiudicatario è obbligato a riconsegnare all'Amministrazione Comunale l'impianto, comprese le eventuali addizioni e le migliorie, in perfetto stato di manutenzione e conservazione, libero da persone o cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata, con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico dell'Amministrazione Comunale. Ciò anche per eventuali investimenti effettuati dall'aggiudicatario e non interamente ammortizzati. Nel caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale procederà allo sgombero d'ufficio a spese dell'aggiudicatario, rivalendosi sulla cauzione versata e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli possa competere.

All'atto della riconsegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di consegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione dell'impianto. Ogni danno accertato comporterà per l'aggiudicatario, oltre al pagamento dei costi necessari a ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l'obbligo di risarcimento.

Art. 19. Vigilanza e segnalazioni

Il Settore Sport e Giovani del Comune di Parma mantiene le proprie funzioni di indirizzo, coordinamento e di vigilanza per assicurare l'unitarietà degli interventi.

L'Ente e l'aggiudicatario fisseranno incontri periodici, per l'analisi e la valutazione del servizio.

L'Ente eserciterà, in qualunque momento, attività di controllo, verifica e ispezione sull'intera struttura e sulla piena e corretta esecuzione del presente capitolato, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente nei locali, agli impianti ed alle attrezzature.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e a fornire all'Ente concedente ogni documento o informazioni che saranno ritenuti utili per verificare il corretto e puntuale adempimento delle citate obbligazioni.

Come stabilito dall'Art. 10 del presente capitolato, l'aggiudicatario ha comunque l'obbligo di rendere conto delle proprie attività fornendo annualmente, al responsabile unico del progetto, apposito report riepilogativo, su supporto digitale

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare, tempestivamente e per iscritto al Settore Sport e Giovani, ogni qualsivoglia inconveniente, guasto, deterioramento della struttura, degli impianti e delle attrezzature; è tenuto, altresì, a segnalare, con urgenza, la necessità di interventi relativi alla manutenzione straordinaria.

Art. 20. Penalità

L'inadempimento agli obblighi contrattuali disciplinati dal presente capitolato comporta, nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato nella diffida ad adempiere, l'applicazione delle seguenti penali oltre alle eventuali sanzioni di Legge.

La penale può essere reiterata sino all'effettivo adeguamento o alla pronuncia di risoluzione.

N	OGGETTO PENALITÀ	IMPORTO PENALITÀ
1	Inosservanza degli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria, pulizia e alla gestione di cui all'Art. 8	€ 500,00 per ogni violazione rilevata
2	Inosservanza degli obblighi di segnalazione di necessità di manutenzione straordinaria di cui all'Art. 8	€ 100,00 per ogni violazione rilevata
4	Inosservanza degli obblighi connessi alla manutenzione straordinaria conseguente a responsabilità di cui all'Art. 8	€ 1.500,00
5	Inosservanza degli obblighi connessi alla guardiana, custodia e sorveglianza di cui all'Art. 8	€ 1.000,00
7	Mancata fruizione, imputabile al concessionario, delle giornate messe a disposizione all'Amministrazione Comunale	€ 500,00
8	Per ogni violazione e inosservanza, non grave, del D.P.R. n. 62/2013, e s.m.i., e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Parma	€ 500,00 per ogni violazione rilevata
9	Violazione dell'obbligo di presentazione della relazione annuale sullo stato dell'impianto e sull'andamento dell'attività, ai sensi dell'Art. 10	€ 500,00 per ogni violazione rilevata

11	Applicazione da parte del gestore di tariffe diverse da quelle approvate dal Comune di Parma	€ 500,00 per ciascuna segnalazione accertata
12	Comportamento negligente o imperito degli operatori	€ 500,00 per ciascuna segnalazione accertata

L'avvio del procedimento, da parte dell'Ente, per l'applicazione di una o più penalità è comunicata all'Aggiudicatario tramite PEC. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, l'aggiudicatario può presentare le proprie osservazioni all'Ente il quale, entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi, contro deduce e assume la propria decisione a chiusura del procedimento.

Art. 21. Subappalto

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del Codice, ai sensi del quale è nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate. In relazione al subappalto si applicano, anche quanto ai limiti della sua ammissione, le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

È fatto divieto di subappalto a cascata, ai sensi del comma 17, art. 119 del Codice, in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo relativo all'esecuzione dei particolari servizi oggetto del presente appalto, di natura spiccatamente sociale.

Art. 22. Risoluzione

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, senza limiti di tempo, in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 122 comma 1, 2 e 3 del Codice, nonché in presenza di grave inadempimento, secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5 del medesimo articolo; in particolare, è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto in ogni momento, quando l'Aggiudicatario contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al Capitolato, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, ovvero non produca la documentazione richiesta.

Si potrà, altresì, procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza;
- gravi danni arrecati alle strutture e/o agli impianti durante l'attività dell'aggiudicatario, fatto salvo il risarcimento dei danni medesimi;
- gravi e persistenti inadempimenti degli obblighi contrattuali;
- accertamento operato da Magistratura e/o Forze dell'Ordine su utilizzo della struttura per attività illecite;
- realizzazione non autorizzata di interventi sugli impianti e/o sulle strutture;
- mancata osservanza degli obblighi assunti;
- mancata osservanza degli orari di apertura e chiusura dell'impianto sportivo e delle modalità di utilizzo e gestione del punto ristoro;
- gravi violazioni e grave inosservanza del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e del codice di comportamento adottato dal Comune di Parma;
- indisponibilità dell'aggiudicatario a rispettare gli obblighi derivanti dall'uso pubblico degli impianti;
- inutilizzo totale o parziale dell'impianto;
- in caso di episodi di violenza, doping o gravi accadimenti che pregiudichino le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportiva, imputabili all'aggiudicatario o ai suoi associati, dipendenti, volontari o persone in qualsiasi modo coinvolte nella gestione;
- nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal

caso l'Ente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Comporterà la risoluzione del contratto il raggiungimento di un importo delle penali comminate pari al 10% dell'importo contrattuale.

L'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

L'amministrazione procederà alla risoluzione contrattuale in ogni altra ipotesi espressamente prevista dal presente Capitolato.

Art. 23. Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

L'Ente procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'Ente potrà risolvere il contratto qualora fosse accertata la presenza di una o più cause di esclusione di cui agli artt. 94-98 del Codice.

L'Ente può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorrano una o più delle condizioni indicate all'art. 122 comma 5 del Codice.

L'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 24. Sospensione

La sospensione dell'esecuzione trova completa disciplina nell'art. 121 del Codice.

Art. 25. Recesso

L'Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'aggiudicatario con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.

In caso di recesso dell'Ente, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

In caso di sopravvenienze normative interessanti che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni da comunicarsi all'aggiudicatario con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente paragrafo, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

L'aggiudicatario potrà recedere dal contratto dandone comunicazione con almeno 6 (sei) mesi di preavviso con PEC. Nel caso di recesso unilaterale da parte dell'aggiudicatario, lo stesso dovrà consegnare all'Ente gli spazi ed i locali oggetto della presente convenzione nello stato ordinario di manutenzione e funzionalità secondo la normativa vigente, con esclusione di qualsiasi forma di indennizzo, rimborso o corrispettivo a carico del Comune.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Ente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP o Intercent-ER migliorative rispetto a quelle del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 26. Fallimento, morte e incapacità dell'aggiudicatario

Il fallimento dell'aggiudicatario comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.

Qualora l'aggiudicatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 27. Codice di comportamento

L'Aggiudicatario si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165" e del Codice di Comportamento, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165" e approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/13, come da ultimo modificato e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni in esso indicati siano osservati da tutti i dipendenti e collaboratori, oltre che dai subappaltatori, nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

Art. 28. Scioperi o interruzioni del servizio per cause di forza maggiore

Ai sensi dell'art. 2, comma 6, Legge n. 146/90, in caso di sciopero dei propri dipendenti tale da impedire l'effettuazione del servizio, l'Aggiudicatario/o è tenuta/o a darne comunicazione scritta in via preventiva e tempestiva almeno cinque giorni prima alla Stazione Appaltante del Comune di Parma.

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare. A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione, sono considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili. Non

costituiscono cause di forza maggiore la presenza di traffico, la carenza di organico o i guasti ai mezzi di trasporto (a meno che non siano dovuti ad incidenti documentati).

Art. 29. Cauzione

In sede di stipula contrattuale l'aggiudicatario dovrà costituire regolare cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 53 del Codice pari al 5% dell'importo contrattuale, con le modalità previste dall'art. 106 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento.

L'aggiudicatario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia definitiva mediante rinnovi e proroghe e tempestivi adeguamenti nell'ipotesi di variazioni anagrafiche o societarie per tutta la durata del presente contratto e, in ogni caso, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del medesimo, pena la risoluzione di diritto del rapporto di appalto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 30. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. L'aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8 - secondo periodo, Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

In occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

L'Aggiudicatario, il sub-Aggiudicatario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Art. 31. Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

Per la direzione e il controllo dell'esecuzione del presente contratto, la stazione appaltante si avvale di un direttore dell'esecuzione, al quale sono affidati i compiti e le funzioni di cui all'art. 31, comma 2, dell'allegato II.14 al Codice.

Il Direttore dell'esecuzione potrà essere coadiuvato da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9.

Il direttore dell'esecuzione può essere modificato in corso di vigenza del contratto, su proposta

motivata del RUP, con provvedimento espresso della stazione appaltante, da comunicare all'appaltatore.

Art. 32. Foro competente

Per tutte le controversie dipendenti dal presente capitolato sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Parma.

Art. 33. Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), trattano i dati personali oggetto del presente contratto di servizio per finalità ricomprese nello stesso da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria del presente affidamento, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013. I dati saranno trasferiti in Paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Comune di Parma è disponibile scrivendo a: dpo@comune.parma.it.

Dovrà essere comunicato il riferimento ed i contatti del Responsabile della Protezione dei Dati Personali dell'aggiudicatario (solo se presente il DPO).

Le parti possono in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR scrivendo a:

- Comune di Parma: urp@comune.parma.it
- Aggiudicatario: xxxxxxxxxxxxx

L'informativa estesa, resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Parma, è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente (<https://www.comune.parma.it/Privacy-3.aspx>) oppure può essere richiesta scrivendo a urp@Comune.Parma.it oppure contattando l'Ente ai seguenti recapiti: Ufficio protocollo di via Largo Torello de' Strada 11/A, numero di telefono 0521/40521 - e-mail 052140521@comune.parma.it.

Il Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a dpo@comune.parma.it.

Art. 34. Rinvio

Per quanto non esplicitamente disciplinato nella presente convenzione, si fa riferimento alle normative tutte vigenti in materia.